

VERSIONE ATTUALE

Articolo 55

Riscossione

1. Il tributo è versato direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 241/97
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per TARI e TEFA (tributo provinciale), l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il pagamento degli importi dovuti, riepilogati nell'avviso, deve essere effettuato in 3 rate con scadenza rispettivamente il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 dicembre dell'anno di competenza. Nel caso in cui, all'approssimarsi della scadenza dell'acconto, il Piano tariffario TARI non sia ancora stato approvato a seguito di interventi legislativi di proroga dei termini, il Comune potrà determinare l'importo dell'acconto (da richiedere con avviso emesso e recapitato a cura del Comune) nella misura del 50% della TARI dell'anno precedente. Per le detenzioni o i possessi iniziati nel corso dell'anno di imposizione, l'importo è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. L'importo del saldo (da richiedere con avviso emesso e recapitato a cura del Comune) è pari alla TARI dovuta per l'anno di imposizione al netto degli importi richiesti per l'acconto, indipendentemente da quanto effettivamente pagato. Ai predetti importi, acconto e saldo si applica il tributo provinciale (TEFA).”

Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione alla scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi altrimenti è arrotondato all'euro inferiore, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. Limitatamente all'annualità 2014, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate con scadenza 31 luglio 2014, 31 ottobre 2014 e 28 febbraio 2015. L'importo del primo e del secondo acconto (da richiedere con avviso emesso e recapitato a cura del Comune) è determinato nella misura del 33% della Tarsu/Tares 2013 (per detenzioni o possessi iniziati nel corso del 2014, l'importo è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente). L'importo del saldo (da richiedere con avviso emesso e recapitato a cura del Comune) è pari alla Tari dovuta per l'anno 2014 al netto degli importi richiesti (indipendentemente da quanto effettivamente

pagato) per gli acconti. Ai predetti importi (acconti e saldo) va applicato il tributo provinciale (Tefa).

4. Nel caso di mancato pagamento dell'avviso, verrà inviato atto di intimazione al pagamento, maggiorato delle spese postali. Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro 60 gg dal ricevimento dell'intimazione.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale, è inferiore a € 5,00.

NUOVA VERSIONE

Articolo 55

Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o l'apposito bollettino postale.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal contribuente.
3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle rate, non inferiore a due, e le relative scadenze, salvo eventuali modifiche legislative nell'individuazione dell'organo competente. In mancanza di deliberazioni in tal senso sono confermate sia il numero di rate che le relative scadenze in vigore l'anno precedente. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Il Comune può stabilire differimenti di termini per versamenti, per situazioni particolari.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 56, con

irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.